

**LEGGE 9 LUGLIO 1908, n. 445 (GU n. 177 del 30/07/1908)
CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA BASILICATA
E DELLA CALABRIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE
N.177 DEL 30 LUGLIO 1908)**

URN: urn:nir:stato:legge:1908-07-09;445

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III

*PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA*

*IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO;
NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:*

TITOLO I. PROVVEDIMENTI PER LA BASILICATA.

CAPO I. CREDITO AGRARIO.

ART. 1.

AGLI ARTICOLI 1, 6, 9, 14, 16 E 24 DELLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140, PORTANTE PROVVEDIMENTI SPECIALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BASILICATA, SONO SOSTITUITI I SEGUENTI:

-ART. 1. - È ISTITUITA UNA CASSA PROVINCIALE DI CREDITO AGRARIO PER LA BASILICATA CON SEDE A POTENZA. ESSA COSTITUISCE UN ENTE MORALE AUTONOMO, È COMPRESA TRA GLI ISTITUTI COI QUALI PUÒ CONTRATTARE E OPERARE L'AMMINISTRAZIONE SPECIALE ISTITUITA PER IL CREDITO AGRARIO PRESSO IL BANCO DI NAPOLI, ED HA PER OGGETTO:

a) DI FARE ANTICIPAZIONI IN DANARO, IN ATTREZZI O IN SCORTE AI MONTI FRUMENTARI, ALLE CASSE AGRARIE E AI CONSORZI AGRARI, NEI CASI E NEI MODI PREVEDUTI DALLA PRESENTE LEGGE E DAL REGOLAMENTO;

b) DI FARE ANTICIPAZIONI AGLI ENFITEUTI, DI CUI NEGLI ARTICOLI SEGUENTI, E ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE AGRARIE RICONOSCIUTE, CHE ABBIANO INTRAPRESO INDUSTRIE AGRARIE O AFFINI, PURCHÈ LE ANTICIPAZIONI SERVANO ESCLUSIVAMENTE:

1/A ALLA COSTRUZIONE DI CASE COLONICHE, DI STALLE RAZIONALI, DI STRADE PODERALI, DI OPERE PER PROVVEDERE I FONDI DI ACQUA POTABILE E DI IRRIGAZIONE O ALLA CHIUSURA, CON MURI E SIEPI, DEI TERRENI APERTI;

2/A A PIANTAGIONI LEGNOSE AGRARIE O A RIMBOSCHIMENTI;

3/A AD ACQUISTO DI BESTIAME;

4/A ALL'ACQUISTO DI STRUMENTI DI LAVORO, DI MATERIE PRIME E IN GENERALE DI SCORTE. LE ANTICIPAZIONI, DI CUI AL PRESENTE NUMERO, POTRANNO ESSERE SOMMINISTRATE IN NATURA, COMPUTANDO GLI OGGETTI AL PREZZO DI COSTO;

C) DI FARE ANTICIPAZIONI AI PROPRIETARI E CONDUTTORI DI TERRE, PER GLI SCOPI DI CUI AI NN. 1, 2, 3 DELLA LETTERA B).

LE ANTICIPAZIONI PER LA COSTRUZIONE DI CASE COLONICHE E DI STALLE RAZIONALI SARANNO FATTE A MISURA CHE PROCEDONO I LAVORI, NÉ POTRANNO PER CIASCUN PROPRIETARIO O CONDUTTORE DI TERRE SUPERARE UN LIMITE MASSIMO DA FISSARSI OGNI ANNO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA, CON L'APPROVAZIONE DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

LE ANTICIPAZIONI SARANNO GARANTITE DAL PRIVILEGIO SPECIALE O DA IPOTECA A NORMA DELLE LEGGI 23 GENNAIO 1887, N. 4276, E 31 MAGGIO 1903, N. 254, E, SECONDO LA NATURA DI ESSE, SARANNO AMMORTIZZABILI IN UN PERIODO NON ECCEDENTE I CINQUANTA ANNI, MEDIANTE ANNUALITÀ COMPRENSIVE DEL CAPITALE E DELL'INTERESSE NEI MODI CHE SARANNO STABILITI DAL REGOLAMENTO; PERÒ QUELLE DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BESTIAME NON POTRANNO AVERE DURATA MAGGIORE DI DUE ANNI.

UN IMPIEGO DIVERSO DA QUELLO PER CUI LE SOMME SONO STATE MUTUATE A TENORE DI QUESTO ARTICOLO PRODURRÀ LA DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E IL DIVIETO DI AVVALERSI DELLA CASSA PER UN TEMPO NON INFERIORE A DUE ANNI.

SULLE ANTICIPAZIONI FATTE DALLA CASSA PROVINCIALE DI CREDITO AGRARIO SARÀ CORRISPOSTO UN INTERESSE NON SUPERIORE AL 4 PER CENTO; I PRESTITI PER LA COSTRUZIONE DI CASE COLONICHE E STALLE RAZIONALI SARANNO CONCESSI ALLA RAGIONE DEL 2,50 PER CENTO.

LA CASSA PROVINCIALE DI CREDITO AGRARIO PER I PRESTITI PER LA COSTRUZIONE DI CASE COLONICHE E STALLE RAZIONALI GODRÀ DEL BENEFICIO ACCORDATO DALL'ART. 23 DELLA LEGGE 31 MARZO 1904 NEI LIMITI DEL FONDO DA ESSO AUTORIZZATO.

-ART. 6. - NEI COMUNI NEI QUALI SIA RICONOSCIUTA LA NECESSITÀ DELLA COSTITUZIONE DEL MONTE FRUMENTARIO O DELL'AUMENTO DEL PATRIMONIO DI QUELLO ESISTENTE, LA DOTAZIONE POTRÀ ESSERE FORMATA O INTEGRATA MEDIANTE CONCESSIONE DI PARTE DEL GRANO CHE IL DEMANIO DELLO STATO RICEVE ANNUALMENTE NELLA PROVINCIA A TITOLO DI PRESTAZIONE PERPETUA.

LA CONCESSIONE DEL GRANO AL MONTE NON POTRÀ ESSERE FATTA PER UN PERIODO DI TEMPO MAGGIORE DI 10 ANNI.

QUALORA QUESTI MEZZI MANCHINO O SIANO INSUFFICIENTI, LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA HA FACOLTÀ, SENTITO IL CONSIGLIO COMUNALE, DI ASSEGNARE IN TUTTO O IN PARTE, PER GLI SCOPI INDICATI NELLA PRIMA PARTE DEL PRESENTE ARTICOLO IL QUARTO DELLA RENDITA ISCRITTA, CORRISPONDENTE AI BENI DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE SOPPRESSE, DI CUI ALL'ART. 35 DELLA LEGGE 7 LUGLIO 1866, N. 3036.

LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA STABILIRÀ LA MISURA E LA DURATA DI TALE ASSEGNAZIONE, LA QUALE NON È RIMBORSABILE.

-ART. 9. - IL CAPITALE DI CIASCUN MONTE È COSTITUITO:

1/A DEL CAPITALE IN NATURA E IN DENARO, POSSEDUTO;

2/A DELL'ANTICIPAZIONE DI UNA SOMMA NON SUPERIORE A LIRE 10,000 DA CONCEDERSI DALLA CASSA PROVINCIALE DI CREDITO AGRARIO;

3/A DEL MAGAZZINO MONTUARIO PER DEPOSITO DELLE DERRATE E DEGLI ATTREZZI;

4/A DI QUEI TERRENI CHE VENISSERO CEDUTI AL MONTE, OLTRE QUELLI DI CUI ALL'ART. 7, DAGLI ENTI MORALI O DAI PRIVATI.

A QUESTO EFFETTO I COMUNI SONO AUTORIZZATI A FARE GRATUITAMENTE TALI CESSIONI.

DAI TERRENI COMUNALI SARÀ DEDOTTA UNA PORZIONE, POSSIBILMENTE IN UN SOLO APPEZZAMENTO DI SUPERFICIE, NON MINORE DI ETTARI 2 E NEL PUNTO PIÙ VICINO ALL'ABITATO, LA QUALE SARÀ DESTINATA A FORMARE IL CAMPO SPERIMENTALE COMUNALE. TALE CAMPO SARÀ COLTIVATO A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL MONTE, SOTTO LA DIREZIONE DELLA CATTEDRA AMBULANTE CIRCONDARIALE, E LA RENDITA O PERDITA DERIVANTE DALLA COLTURA SARANNO ATTRIBUITE ALL'AMMINISTRAZIONE DEL MONTE.

PER QUEI MONTI CHE NON AVESSERO MAGAZZINO MONTUARIO, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDERÀ UN LOCALE CONVENIENTE, TOGLIENDOLO, OVE OCCORRA, IN AFFITTO.

QUALORA NON SI POTESSE OTTENERE DAL COMUNE IL TERRENO PER IL CAMPO SPERIMENTALE, QUESTO SARÀ ACQUISTATO, SU PARERE DEL DIRETTORE DELLA CATTEDRA AMBULANTE, A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL MONTE, CON I MEZZI CHE POTRANNO ANCHE ESSERE ECCEZIONALMENTE SOMMINISTRATI DALLA CASSA PROVINCIALE.

-ART. 14.-LE CASSE AGRARIE POSSONO COSTITUIRSI MEDIANTE TRASFORMAZIONE O FUSIONE DI MONTI FRUMENTARI E DI OPERE PIE DI CREDITO, OVVERO PER INIZIATIVA DEI COMUNI, DELLE OPERE PIE, DI ALTRI ENTI MORALI O DI PRIVATI.

LE CASSE AGRARIE, COSTITUITE CON LA FORMA DI SOCIETÀ COOPERATIVE IN NOME COLLETTIVO, DEVONO OSSERVARE LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI COMMERCIO CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL RICONOSCIMENTO LEGALE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE.

-ART. 16. - LE ANTICIPAZIONI DELLA CASSA PROVINCIALE ALLE CASSE AGRARIE DI REGOLA NON POTRANNO ESSERE SUPERIORI AL CAPITALE DA CIASCUNA DI QUESTE POSSEDUTO. IN TALI CASI ECCEZIONALI E PREVIA AUTORIZZAZIONE DATA CON DECRETO DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, TALI ANTICIPAZIONI POTRANNO RAGGIUNGERE IL DOPPIO DEL CAPITALE.

LE CASSE AGRARIE POTRANNO ESSERE AUTORIZZATE A FUNZIONARE COME CASSE DI RISPARMIO ESERCENTI IL CREDITO AGRARIO, CON LE NORME CHE SARANNO STABILITE NEL REGOLAMENTO.

-ART. 24. - IL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO APRIRÀ OGNI ANNO DUE CONCORSI A PREMI, UNO FRA I CONSORZI AGRARI CHE SI SIANO COSTITUITI DA ALMENO UN ANNO CON UN CAPITALE INIZIALE INTIERAMENTE VERSATO NON MINORE DI LIRE 3,000; L'ALTRO TRA LE CASSE AGRARIE COSTITUITE IN QUALSIASI FORMA, DA ALMENO UN ANNO.

PER CONFERIMENTO DEI PREMI ALLE ISTITUZIONI VINCITRICI DEI CONCORSI È STANZIATA NEL BILANCIO DELLA SPESA DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO LA SOMMA DI LIRE 10,000 ALL'ANNO (N. 13 DELLA TABELLA A).

ART. 2.

LA SPESA ANNUA DI LIRE 10,000 AUTORIZZATA DALL'ART. 36 DELLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140, PER IMPREVISTI RELATIVI ALLE OPERE DI MIGLIORAMENTO AGRARIO, CONTEMPLATE DAI TITOLI I E II DELLA LEGGE STESSA, N. 14, TABELLA A, È DESTINATA A PROVVEDERE ANCHE ALLE SPESE NECESSARIE PER LA VIGILANZA GOVERNATIVA, DI CUI ALL'ART. 21 DELLA LEGGE.

ART. 3.

LE SOMME PERCETTE DALLO STATO, DALLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140, PER FITTI E PREZZI DI CESSIONE DEI BENI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, N. 2, DELLA LEGGE STESSA, VERRANNO CORRISPOSTE, AL NETTO DELLE SPESE D'AMMINISTRAZIONE, ALLA CASSA PROVINCIALE DI CREDITO AGRARIO, LA QUALE SARÀ, SENZ'ALTRO, SURROGATA NEI DIRITTI DALLO STATO VERSO I TERZI.

DURANTE IL TEMPO IN CUI I BENI SUDDETTI RIMANGONO IN POSSESSO DELLA CASSA, LO STATO RIMBORSERÀ ALLA MEDESIMA L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA FONDIARIA ERARIALE, CHE QUESTA AVRÀ ANNUALMENTE PAGATA PER I BENI DA ESSA AMMINISTRATI.

ART. 4.

LE COMPETENZE DEI NOTAI SUGLI ATTI STIPULATI PER LA CASSA PROVINCIALE E LE CASSE AGRARIE SONO RIDOTTE ALLA METÀ DI QUELLE FISSATE DALLA LEGGE IN VIGORE.

CAPO II. PROVVEDIMENTI PER L'AGRICOLTURA E PER LA CONSERVAZIONE DEI BOSCHI.

ART. 5.

IN AGGIUNTA ALLE SPESE STABILITE DALLA TABELLA A, ANNESSA ALLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140, SARANNO STANZIATE PEL FUNZIONAMENTO DELLE CATTEDRE AMBULANTI D'AGRICOLTURA NELLA PROVINCIA DI POTENZA ANNUE

LIRE 32,000, NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1908-909 E LIRE 30,000 IN CIASCUNO DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI DAL 1909-910 AL 1923-924.

ART. 6.

NEL BILANCIO DEL MINISTERO DELLE FINANZE È STANZIATO PER UN VENTENNIO, A PARTIRE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1908-909, LA SOMMA ANNUA DI LIRE 15,000 PER CONFERIRE PREMI A QUEI COLTIVATORI CHE INTRODURRANNO NELLE LORO AZIENDE LA COLTIVAZIONE DEL TABACCO, SECONDO LE NORME E LE CONDIZIONI STABILITE DAGLI ARTICOLI 10 A 110 DEL REGOLAMENTO 8 NOVEMBRE 1900, SULLA COLTIVAZIONE INDIGENA DEL TABACCO.

ART. 7.

IL LIMITE MASSIMO DEL PREMIO DI COSTRUZIONE CHE IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO POTRÀ ASSEGNARE AI PROPRIETARI DELLE CASE COLONICHE, COSTRUITE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140, DI CUI ALL'ART. 34 DI DETTA LEGGE, È ELEVATO A LIRE 1,500 FERMO RIMANENDO IL RELATIVO STANZIAMENTO IN BILANCIO AUTORIZZATO AL N. 6 DELLA TABELLA A ALLEGATA ALLA LEGGE MEDESIMA.

ART. 8.

LA SPESA DELLE ISPEZIONI TECNICHE, PER IL TAGLIO GENERALE O PARZIALE DEI BOSCHI VINCOLATI DI PROPRIETÀ PRIVATA, DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 40 DELLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140, È A CARICO DELLO STATO.

ART. 9.

SONO DICHIARATI INALIENABILI E PASSERANNO IN CONSEGNA ALL'ISPEZIONE FORESTALE I BOSCHI DI PROPRIETÀ DEMANIALE ESISTENTI IN BASILICATA.

CAPO III. OPERE PUBBLICHE.

ART. 10.

È AUTORIZZATA LA SPESA DI LIRE 9,000,000 PER LA COSTRUZIONE DI STRADE NAZIONALI IN BASILICATA.

ALLA MEDESIMA SARÀ PROVVEDUTO:

a) PER LIRE 5,800,000 MEDIANTE IL TRASPORTO DI LIRE 2,000,000 DAI FONDI CONCESSI DALLA LEGGE 3 LUGLIO 1902, N. 297, PER LE STRADE PROVINCIALI NUMERI 29 E 55 (DIPENDENTI DALLA LEGGE 30 MAGGIO 1875, N. 2521) E 117 (DIPENDENTE DALLA LEGGE 23 LUGLIO 1881, N. 333), E DI LIRE 3,800,000 DAI FONDI ACCORDATI DALLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140, PER LA COSTRUZIONE DI STRADE PROVINCIALI SOVVENUTE;

b) PER LIRE 3,200,000 CON UN NUOVO STANZIAMENTO DA INSCRIVERSI NELLA PARTE STRAORDINARIA DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

ART. 11.

IN AGGIUNTA ALLE SOMME CONCESSE AI NN. 3, 4 E 5 DELLA TABELLA F, ANNESSA ALLA LEGGE DEL 31 MARZO 1904, N. 140, PER L'ESECUZIONE D'OPERE PUBBLICHE IN PROVINCIA DI BASILICATA, SONO AUTORIZZATE LE SEGUENTI MAGGIORI ASSEGNAZIONI DA ISCRIVERSI NELLA PARTE STRAORDINARIA DEGLI STATI DI PREVISIONE PER LA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:

- a) STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE DA ULTIMARE E SISTEMARE, LIRE 1,500,000;
- b) STRADE DA COSTRUIRE E SISTEMARE PER ALLACCIARE ALLA ESISTENTE RETE STRADALE I COMUNI E LE FRAZIONI DI COMUNI ORA ISOLATI, LIRE 1,600,000;
- c) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FRANE, RISANAMENTO DEGLI ABITATI E FORNITURA DI ACQUA POTABILE, LIRE 910,000.

ART. 12.

È AUTORIZZATA LA SPESA DI LIRE 1,600,000 DA ISCRIVERSI NELLA PARTE STRAORDINARIA DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, PER PROVVEDERE DI CONVENIENTE SEDE GLI UFFICI GOVERNATIVI DI POTENZA, MEDIANTE L'AMPLIAMENTO E L'ADATTAMENTO DELLE CASERME _XVIII AGOSTO_ E _MARIO PAGANO_, OD ANCHE DI UNA SOLA DI ESSE.

ART. 13.

IN CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GUERRA DELLE CASERME SOPRA LETTE SARANNO SULLA SOMMA DI LIRE 1,600,000 DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, PRELEVATE A FAVORE DEL MINISTERO MEDESIMO LIRE 590,000 DA DESTINARSI AL COMPLETAMENTO DELLA CASERMA _BASILICATA_.

DETTA SOMMA SARÀ DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI VERSATA IN TESORERIA IN TRE ESERCIZI FINANZIARI, NELLA SEGUENTE MISURA:

NELL'ESERCIZIO 1908-909 LIRE 100,000;

NELL'ESERCIZIO 1909-910 LIRE 250,000;

NELL'ESERCIZIO 1910-911 LIRE 240,000;

I VERSAMENTI SI FARANNO CON LE FORME E CON LE MODALITÀ INDICATE NELLE LEGGI 5 MAGGIO 1901, N. 151, E 14 LUGLIO 1907, N. 496, E SARANNO ASSEGNATI IN AUMENTO AGLI STANZIAMENTI DELLA PARTE STRAORDINARIA DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA GUERRA.

ART. 14.

LA SOMMA DI LIRE 900,000 CONCESSA AL N. 6 DELLA TABELLA F ANNESSA ALLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140, PER LE SPESE DEL COMMISSARIATO CIVILE DI BASILICATA, È RIDOTTA A LIRE 765,000.

ART. 15.

GLI STANZIAMENTI DA INSCRIVERSI NELLA PARTE STRAORDINARIA DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, NEGLI ESERCIZI FINANZIARI DAL 1908-909 AL 1922-923 RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE DELLA BASILICATA, AUTORIZZATI DALLA PRESENTE LEGGE E DA QUELLE ANTERIORI, SONO DETERMINATI IN CONFORMITÀ DELL'ANNESSA TABELLA A, CHE SOSTITUISCE QUELLA F, ALLEGATA ALLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140.

ART. 16.

NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1908-909 SARANNO PORTATE LE VARIAZIONI STABILITE NELLA TABELLA B ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE.

ART. 17.

AI COMUNI CONTEMPLATI NELLA TABELLA E, ANNESSA ALLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140, SONO AGGIUNTI:

- a) PER IL RISANAMENTO DEGLI ABITATI, IL COMUNE DI POTENZA;
- b) PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE FRANE, I COMUNI DI CARBONE, NOEPOLI, RAPOLLA, SARCONI, TOLVE, TRICARICO, VENOSA E SASSO CASTALDA.

ART. 18.

LA ESENZIONE TEMPORANEA DELLA IMPOSTA PEI FABBRICATI NUOVI, STABILITA DALL'ART. 18 DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1865, N.

2136, È ESTESA A CINQUE ANNI AI FABBRICATI, COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI RESE NECESSARIE NEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLA CITTÀ DI POTENZA, CHE SARANNO INDICATI IN UN PROGETTO SPECIALE DA APPROVARSI CON DECRETO REALE.

AL DETTO COMUNE È DATA FACOLTÀ DI RICHIEDERE, NEL TERMINE DI UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, CHE SIANO AD ESSO, PER DECRETO REALE, UDITO IL CONSIGLIO DI STATO, ESTESE TUTTE O PARTE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 12, 13, 15, 16 E 17 DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1885, N. 2892, NEI MODI PRESCRITTI DALLA LEGGE STESSA.

ART. 19.

AI COMUNI DI BASILICATA, NON COMPRESI NELLA TABELLA E DELLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140, I QUALI ESSENDO SFORNITI DI ACQUA POTABILE O ESSENDONE DOTATI IN QUANTITÀ INSUFFICIENTE ABBIANO INIZIATO E COMPLETATO ENTRO IL DECENNIO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE LA COSTRUZIONE DI NUOVE CONDUTTURE, SARÀ ACCORDATO UN SUSSIDIO PARI ALLA METÀ DEGLI INTERESSI E DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO SUI MUTUI CONTRATTI A TALE SCOPO.

EGUALE SUSSIDIO SARÀ CONCESSO A QUEI COMUNI I QUALI ABBIANO INIZIATO E COMPLETATO MEDIANTE MUTUI, NELLO STESSO PERIODO DI TEMPO, OPERE STRAORDINARIE INTESE ALLA RICOSTRUZIONE OD AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDUTTURE ESISTENTI.

IL TERMINE PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI NON POTRÀ ESSERE INFERIORE AI 35 ANNI.

ALLA RELATIVA SPESA SARÀ PROVVEDUTO CON UN FONDO DA INSCRIVERSI PER CIASCUN ESERCIZIO FINANZIARIO NELLA PARTE STRAORDINARIA DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. LE SINGOLE CONCESSIONI NON POTRANNO PERÒ SUPERARE, ANNUALMENTE, IL FONDO ALL'UOPO STANZIATO.

ART. 20.

ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COSTRUITI IN ESECUZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, E DI QUELLA DEL 31 MARZO 1904, N. 140, PROVVEDONO I COMUNI, O SEPARATAMENTE, O RIUNITI IN CONSORZIO, QUALORA TRATTISI DI ACQUEDOTTI INTERCOMUNALI.

LA FORMAZIONE DI CIASCUN CONSORZIO È PROMOSSA DAL COMMISSARIO CIVILE IN TEMPO UTILE AFFINCHÉ IL CONSORZIO POSSA FUNZIONARE REGOLARMENTE, APPENA ULTIMATI I LAVORI DELL'ACQUEDOTTO.

IL PROGETTO DI CONSORZIO CONTERRÀ LE BASI E LE QUOTE DI CONCORSO ED IL NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DA ASSEGNARSI A CIASCUN COMUNE IN RELAZIONE AL RISPETTIVO GRADO D'INTERESSE.

IL CONSORZIO È COSTITUITO CON DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, UDITO IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI.

CONTRO LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA FRA I COMUNI CONSORZIATI È AMMESSO IL RICORSO ALLA V SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.

ART. 21.

GLI STATUTI DEI CONSORZI, DELIBERATI DAI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI CONSORZIATI, SARANNO APPROVATI DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, SENTITO IL COMPETENTE UFFICIO DEL GENIO CIVILE ED IL MEDICO PROVINCIALE, ED OMOLOGATI DAL PREFETTO.

LE DELIBERAZIONI CONSORZIALI SONO REGOLATE E RESE ESECUTORIE NEI MODI E CON LE FORMALITÀ PRESCRITTI PER QUELLE COMUNALI.

ART. 22.

IN CASO DI ESPROPRIAZIONI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE, IN BASILICATA IL REDDITO IMPONIBILE DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 47 DELLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140, CHE DOVRÀ SERVIRE DI BASE AL COMPUTO PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ, SARÀ QUELLO PORTATO DAL CATASTO

VIGENTE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO PIANO PARTICOLAREGGIATO.

ART. 23.

SONO ESTESE ALLE OPERE PUBBLICHE DA ESEGUIRSI IN BASILICATA LE NORME DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1907, N. 549.

CAPO IV. AMMINISTRAZIONE.

ART. 24.

LE FUNZIONI DI COMMISSARIO CIVILE PER LE OPERE PUBBLICHE ED I RIMBOSCHIMENTI IN BASILICATA, DI CUI NEL TITOLO VII DELLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140, SONO ESERCITATE DAL PREFETTO DI POTENZA, COADIUVATO DAL CONSIGLIO DEL COMMISSARIATO E DA UN UFFICIO AMMINISTRATIVO.

NEI CASI DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PREFETTO ESSE SPETTANO AL FUNZIONARIO CHE NE FA LE VECI.

ART. 25. IL PREFETTO NELLA SUA QUALITÀ DI COMMISSARIO:

1/A DISPONE LO STUDIO E LA COMPILAZIONE DEI PROGETTI DI TUTTE LE OPERE PUBBLICHE E DEI RIMBOSCHIMENTI DA ESEGUIRSI IN BASILICATA, VALENDOSI A TAL FINE DEL PERSONALE DEL GENIO CIVILE E DI QUELLO FORESTALE, I QUALI PROCEDERANNO DI ACCORDO IN TUTTO QUANTO RIGUARDA LA SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE ED IL RIMBOSCHIMENTO DEI BACINI MONTANI;

2/A INVIGILA SULLA GESTIONE DEI LAVORI E PROVVEDE AL RELATIVO SERVIZIO PER MEZZO DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO POSTO ALLA SUA DIPENDENZA;

3/A ESERCITA INFINE TUTTE LE ALTRE ATTRIBUZIONI CHE GLI SONO DEFERITE DALLA LEGGE.

ART. 26.

IL CONSIGLIO DEL COMMISSARIATO È PRESIEDUTO DAL PREFETTO O DA CHI NE FA LE VECI, ED È COMPOSTO:

- a) DELL'INGEGNERE-CAPO DEL GENIO CIVILE;
- b) DELL'INTENDENTE DI FINANZA;
- c) DELL'ISPETTORE FORESTALE;
- d) DI UN RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA O DI UN SUPLENTE, ELETTI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE;
- e) DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA;
- f) DEL CAPO DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL COMMISSARIATO;
- g) DI UN AGRICOLTORE E DI UNO ESPERTO IN SILVICOLTURA, NOMINATI DAL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

I MEMBRI A SCELTA ED ELETTIVI DEL CONSIGLIO DEL COMMISSARIATO DURANO IN CARICA DUE ANNI E POSSONO ESSERE RICONFERMATI. IL MEDICO PROVINCIALE INTERVERRÀ NELLE SEDUTE, IN CUI SI DEBONO TRATTARE MATERIE ATTINENTI ALLA IGIENE ED AVRÀ VOTO CONSULTIVO.

ART. 27.

IL CONSIGLIO DEL COMMISSARIATO ESERCITA LE PARTICOLARI ATTRIBUZIONI CHE GLI SONO DEFERITE DALLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140, E DALLA PRESENTE. IN GENERE POI ESSO COADIUVA COI SUOI PARERI E CON LE SUE PROPOSTE, IL COMMISSARIO NEL DISIMPEGNO DI TUTTO QUANTO È RICHIESTO PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI STESSE E CHE NON SIA D'INDOLE ESCLUSIVAMENTE TECNICA.

ESAMINA, NEI RIGUARDI ECONOMICI ED AMMINISTRATIVI, I PROGETTI DI NUOVA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E QUELLI DI RIMBOSCHIMENTI, E CURA CHE SIA CONSERVATA UNITÀ D'INDIRIZZO NELLA LORO COMPILAZIONE.

ART. 28.

AL PREFETTO, QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL COMMISSARIATO, È ASSEGNATA UNA INDENNITÀ ANNUA DA STABILIRSI CON DECRETO REALE SU PROPOSTA DEI MINISTRI DELL'INTERNO E DEI LAVORI PUBBLICI.

ART. 29.

L'UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL COMMISSARIATO È COMPOSTO D'IMPIEGATI DEI MINISTERI DEI LAVORI PUBBLICI E DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, E, IN QUANTO OCCORRA, DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'INTERNO.

ESSO COMPIE ALTRESÌ, PER QUANTO RIGUARDA LE OPERE E GLI OGGETTI CONTEMPLATI NELLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140, E NELLA PRESENTE, QUEI SERVIZI CHE, SECONDO LE NORME VIGENTI, SPETTEREBBERO ALL'UFFICIO DI PREFETTURA.

ART. 30.

I PROGETTI DI TUTTI I LAVORI, ALLA ESECUZIONE DEI QUALI PROVVEDE IL COMMISSARIATO, SONO APPROVATI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI SUL PARERE DELL'ISPETTORE SUPERIORE COMPARTIMENTALE DEL GENIO CIVILE QUANDO L'IMPORTO DELLE OPERE NON SUPERA LE LIRE 200,000 E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, QUANDO ECCEDE TALE LIMITE.

PER L'ESAME DI TALI PROGETTI NEI RIGUARDI FORESTALI SONO AGGREGATI AL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI DUE ISPETTORI SUPERIORI FORESTALI IN SERVIZIO ATTIVO.

VI È PURE AGGREGATO L'ISPETTORE SUPERIORE AMMINISTRATIVO O QUELL'ALTRO FUNZIONARIO DI GRADO A QUESTO NON INFERIORE CHE DIRIGE IL SERVIZIO DELLA BASILICATA NEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

ART. 31.

I LAVORI SONO ESEGUITI SECONDO L'ORDINE STABILITO NEL PIANO REGOLATORE DI MASSIMA, DI CUI ALL'ART. 94 DELLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 190.

L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE E L'ISPEZIONE FORESTALE PREPARANO ANNUALMENTE D'ACCORDO E PRESENTANO AL COMMISSARIO IL PROGRAMMA DEI LAVORI DA COMPIERSI NELL'ANNO SUCCESSIVO, PROPONENDO PURE QUELLE MODIFICAZIONI AL PIANO REGOLATORE CHE RITENGANO EVENTUALMENTE NECESSARIE. IL PROGRAMMA, DOPO L'ESAME ED IL PARERE DEL CONSIGLIO DI COMMISSARIATO, È TRASMESSO AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI IL QUALE L'APPROVA SENTITO, PER LA PARTE ATTINENTE AL REGIME ED AL SERVIZIO FORESTALE, IL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

ART. 32.

LE SOMME COMPLESSIVE DEGLI STANZIAMENTI ANNUALI, RISULTANTI DALLA TABELLA A, ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE, RIMARRANNO INVARIATE. POTRÀ PERÒ ESSERE VARIATO IL RIPARTO DI TALI SOMME FRA LE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORO IN CONFORMITÀ AL PROGRAMMA DI CUI NEL PRECEDENTE ARTICOLO.

LE SOMME, CHE PER UNA O PIÙ CATEGORIE DI LAVORI FOSSERO STANZIATE IN MENO IN UNO O PIÙ ESERCIZI SI DOVRANNO REINTEGRARE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI.

ART. 33.

È SOPPRESSA LA COMMISSIONE CENTRALE CONSULTIVA ISTITUITA DALL'ART. 92 DELLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140.

CAPO V. PROVVEDIMENTI TRIBUTARI.

ART. 34.

ALLE VENDITE DEI BENI IMMOBILI CHE SARANNO FATTE DALLA CASSA PROVINCIALE DI CREDITO AGRARIO PER LA BASILICATA, ISTITUITA CON LA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140, È APPLICATA LA RIDUZIONE DELLA TASSA DI REGISTRO AD UN QUARTO DELLA MISURA NORMALE CON LE AGEVOLAZIONI CONSENTITE DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 23 GENNAIO 1902, N. 25, ALLEGATO C.

ART. 35.

I RICORSI, I DOCUMENTI, GLI ESTRATTI CATASTALI, I CERTIFICATI IPOTECARI E TUTTI GLI ALTRI ATTI CHE POSSONO OCCORRERE PEL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ANZIDETTA, ANCHE PER COMPROVARE LA PROPRIETÀ, LA LIBERTÀ ED IL VALORE DEGL'IMMOBILI OFFERTI ALLA CASSA IN GARANZIA DELLE OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONI, SARANNO STESI IN CARTA LIBERA E RILASCIATI GRATUITAMENTE DAI PUBBLICI UFFICI, QUANDO SIANO RICHIESTI DALLA DIREZIONE DELLA CASSA.

ART. 36.

SALVO IL DISPOSTO DELL'ART. 74 DELLA LEGGE 31 MARZO 1904, N. 140, E DALL'ART. 34 DELLA PRESENTE, E FERMA IN QUESTE PARTI L'APPLICAZIONE DELLE TASSE DI BOLLO ED IPOTECARIE, SECONDO LE NORME VIGENTI, SONO ESTESE A FAVORE DELLA CASSA PROVINCIALE DI CREDITO AGRARIO, PER LA BASILICATA, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 26 DELLA LEGGE 29 MARZO 1906, N. 100, PEL CREDITO AGRARIO IN SICILIA.

ART. 37.

NEI COMUNI DELLA BASILICATA, MAGGIORMENTE INFESTATI DALLA MALARIA, SARANNO DISTRIBUITI ANNUALMENTE, PRODOTTI CHINACEI FINO ALLA CONCORRENZA DEL VALORE DI LIRE 40,000, LA QUAL SOMMA VERRÀ PRELEVATA DAL CAPITOLO DEL BILANCIO DEL MINISTERO DELLE FINANZE RIGUARDANTE I SUSSIDI PER DIMINUIRE LE CAUSE DELLA MALARIA.

TITOLO II. PROVVEDIMENTI PER LE CALABRIE.

ART. 38.

È AUTORIZZATA LA MAGGIORE SPESA DI LIRE 2,100,000 IN AUMENTO ALLA SOMMA DI LIRE 3,465,000 CONCESSA DALLA LEGGE 25 GIUGNO 1906, N. 255, PER LAVORI DI FRANE MINACCIANTI GLI ABITATI DELLE CALABRIE.

AGLI ABITATI INSCRITTI NELLA TABELLA G DELLA LEGGE SOPRADETTA SONO AGGIUNTI I SEGUENTI:

- a) IN PROVINCIA DI CATANZARO: DINAMI;
- b) IN PROVINCIA DI COSENZA: CALOPEZZATI, CAMPANA, CARIATI, CASTIGLIONE COSENTINO, LUNGRO, PEDACE, PIETRAPAOLA, S. VINCENZO LA COSTA (FRAZIONE S. SISTO);
- c) IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA: CAMINI, CARIDÀ, LAGANADI (FRAZIONE DI S. GIORGIO), MAROPATI, PORTIGLIOLA, REGGIO CALABRIA (FRAZIONI ORTI E VITO SUPERIORE), Sambatello e sue frazioni di Minitti e S. Giovanni, S. Eufemia di Aspromonte, S. Roberto e frazione S. Pieri, Scido, Seminara, Staiti, Terranova Sappo Minulio (frazione Scroforio).

ART. 39.

LA SOMMA DI LIRE 2,100,000 DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, SARÀ STANZIATA NELLA PARTE STRAORDINARIA DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI NELLA SEGUENTE MISURA:

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1909-910 L. 400,000

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1910-911 L. 300,000

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1911-912 L. 250,000

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1912-913 L. 250,000

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1913-914 L. 300,000

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1914-915 L. 300,000

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1915-916 L. 300,000

TOTALE L. 2,100.000

ART. 40.

È AUTORIZZATA LA MAGGIORE SPESA DI 500,000 LIRE IN AUMENTO A QUELLA DI LIRE 1,500,000 DI CUI ALL'ART. 1, LETTERA C, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1907, N. 810.

TALE SOMMA SARÀ PRELEVATA, SALVO A REINTEGRARLA IN CASO DI NECESSITÀ, DALL'ASSEGNAZIONE FATTA CON L'ART. 7 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1906, N. 255, TRASPORTANDO LA SOMMA STESSA NELLO ESERCIZIO 1908-909, DAL CONTO RESIDUI DEL RELATIVO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'INTERNO AL CONTO RESIDUI DEL CAPITOLO APPOSITO DEL BILANCIO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

ART. 41.

I COMUNI DELLA CALABRIA, CHE, ANTERIORMENTE ALLA DATA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1906, N. 255, ABBIANO CONTRATTO MUTUI PER CONDUTTURE DI ACQUE POTABILI, I CUI LAVORI FOSSERO IN CORSO DI ESECUZIONE ALLA STESSA DATA, AVRANNO DIRITTO, PER LE ANNUALITÀ DEI MUTUI SUDDETTI, NON ANCORA PAGATE A TUTTO IL 1906, AL SUSSIDIO ASSEGNATO DAL SECONDO COMMA DELLA LEGGE MEDESIMA, IN RAGIONE DELLA METÀ DEGLI INTERESSI E DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO.

IL TERMINE DI CINQUE ANNI INDICATO NEL SECONDO COMMA DELL'ART. 42 DELLA LEGGE ANZIDETTA È PROROGATO DI CINQUE ANNI.

ART. 42.

I SUSSIDI, CHE SULLA SOMMA DI LIRE 1,000,000 CONCESSA DALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 42 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1906, N. 255, SARANNO CORRISPOSTI AI COMUNI DELLA CALABRIA, CHE AL 27 GIUGNO 1906 NON ABBIANO ANCORA ESTINTO TOTALMENTE LE PASSIVITÀ INCONTRATE PER CONDUTTURE D'ACQUA POTABILE COMPIUTE PRIMA DELLA STESSA DATA, DOVRANNO DAI COMUNI STESSI ESSERE IMPIEGATI NELL'ESTINZIONE DELLE PASSIVITÀ SUDDETTE, OVVERO NELL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI RICONOSCIUTA UTILITÀ.

L'IMPORTARE DI OGNUNO DI TALI SUSSIDI NON POTRÀ MAI ESSERE MAGGIORE DI QUELLO DELLE PASSIVITÀ DI CIASCUN COMUNE NON ANCORA ESTINTE AL 27 GIUGNO 1906.

ART. 43.

AL PAGAMENTO DEL CONCORSO DELLO STATO NEI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI DELLA CALABRIA PER FORNIRSI DI ACQUA POTABILE DI CUI AL SECONDO COMMA DEL CITATO ART. 42 ED ALL'ART. 41 DELLA PRESENTE LEGGE, SARÀ PROVVEDUTO MEDIANTE APPOSITO STANZIAMENTO DA FISSARSI, PER OGNI ESERCIZIO FINANZIARIO A DECORRERE DA QUELLO 1908-909, CON LA LEGGE ANNUALE DEL BILANCIO.

IL PERIODO DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CHE SARANNO CONTRATTI DAI COMUNI STESSI, NON POTRÀ ESSERE MAI INFERIORE AI 35 ANNI.

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1908-909 LO STANZIAMENTO, PER PROVVEDERE ALLA SPESA DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, È FISSATO IN LIRE 100,000, CON PRELEVAMENTO PER LIRE 50,000 DAL FONDO DI RISERVA, INSCRITTO AL CAPITOLO 254 DEL BILANCIO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO MEDESIMO.

ART. 44.

LA SPESA STRAORDINARIA DI LIRE 5,000,000 DI CUI AL CITATO ART. 42 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 1906, N. 255, È RIDOTTA ALLA SOMMA DI LIRE 1,050,000 CORRISPONDENTI AGLI STANZIAMENTI ISCRITTI NELLA PARTE STRAORDINARIA DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1906-907 E 1907-908, GIUSTA LA TABELLA A DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1907, N. 549.

ART. 45.

LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEI TERRENI, SUI QUALI SONO COSTRUITE LE BARACCHE, CHE DEBONO ESSERE CONCESSE AI TERMINI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1906, N. 255, POSSONO ESSERE PROTRATTE, DI ANNO IN ANNO, FINO AL TERMINE DI ANNI SEI, DECORRENTI DAL GIORNO IN CUI EBBERO LUOGO.

SI INTENDERANNO PROTRATTE PER L'ANNO SUCCESSIVO, QUANDO NON SIA STATA DATA LICENZA AL PROPRIETARIO DEL SUOLO SEI MESI PRIMA DELLA FINE DELL'ANNO IN CORSO.

QUALORA OCCORRA RENDERLE DEFINITIVE, SI PROCEDERÀ SECONDO LE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 16 E SEGUENTI DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1865, N. 2359.

ART. 46.

L'INDENNITÀ DOVUTA AI PROPRIETARI ESPROPRIATI SARÀ DETERMINATA SULLA MEDIA DEL VALORE VENALE E DEI FITTI COACERVATI DELL'ULTIMO SESSENNIO ANTERIORE AL GIORNO 8 SETTEMBRE 1905, PURCHÈ ESSI ABBIANO DATA CERTA, CORRISPONDENTE AL RISPETTIVO ANNO DI LOCAZIONE.

IN MANCANZA DI TALI FITTI ACCERTATI, L'INDENNITÀ SARÀ FISSATA SULLA MEDIA RISULTANTE DEL VALORE VENALE E DALL'IMPONIBILE NETTO AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA SUI TERRENI.

IN MANCANZA DI AMICHEVOLE ACCORDO L'INDENNITÀ DOVUTA AI PROPRIETARI DEI SUOLI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE SARÀ DETERMINATA IN MODO DEFINITIVO DA UNA COMMISSIONE ARBITRALE COMPOSTA DEL PRETORE DEL MANDAMENTO, DI UN DELEGATO ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE E DI UN RAPPRESENTANTE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA.

ART. 47.

I TERMINI FISSATI CON L'ART. 1 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1907, N. 534, PER LA COMPILAZIONE DEI PIANI REGOLATORI E PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI MUTUO, SONO, RISPETTIVAMENTE, PROROGATI DI DUE ANNI E DI SEI MESI.

ART. 48.

I PRIVATI CHE VORRANNO GIOVARSI DI MUTUI DI FAVORE CONSENTITI DALLA LEGGE 25 GIUGNO 1906, N. 255, DOVRANNO UNIRE ALLA DOMANDA LA DOCUMENTAZIONE DEL POSSESSO LEGITTIMO DEL FABBRICATO DISTRUTTO O DANNEGGIATO.

SE LA DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO LEGITTIMO NON SI POSSA DEDURRE DAI DOCUMENTI PRODOTTI A CORREDO DELLA DOMANDA, L'INTERESSATO POTRÀ FARLA CON LE NORME DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 19 GIUGNO 1888, N. 5447 (SERIE 3/A).

NON È NECESSARIA LA PROVA DELLA LIBERTÀ DEL FONDO.

L'IPOTECA ISCRITTA A GARANZIA DEL MUTUO È VALIDA DI FRONTE A TUTTI.

NON OCCORRE L'ADESIONE DEI CREDITORI IPOTECARI O DEGLI USUFRUTTUARI NEL CASO CHE IL PROPRIETARIO INTENDA RICOSTRUIRE LO STABILE SU DI UN'AREA DIVERSA DALL'ANTICA.

IL DANNEGGIATO HA DIRITTO AD OTTENERE LA CONCESSIONE DEL MUTUO ANCHE QUANDO INTENDA RICOSTRUIRE LA PROPRIA CASA NEI NUOVI CENTRI SU AREE CONCESSE AI SENSI DELL'ART. 67 DELLA PRESENTE LEGGE.

AGLI EFFETTI DELL'ART. 25 DELLA CITATA LEGGE 25 GIUGNO 1906, BASTERÀ LA PUBBLICAZIONE DELLE DOMANDE DI MUTUO NEL GIORNALE DEGLI ANNUNZI GIUDIZIARI E L'AFFISSIONE PER 15 GIORNI ALL'ALBO DEL COMUNE OVE ESISTE LA CASA DANNEGGIATA O DISTRUTTA.

LA PUBBLICAZIONE E L'AFFISSIONE TIENE LUOGO DI NOTIFICA.

PER LE CASE DA RICOSTRUIRE NEI NUOVI CENTRI, IL BIENNIO PER LA SOMMINISTRAZIONE RATEALE DEL MUTUO, DECORRERÀ DAL GIORNO DEL SORTEGGIO DELLE AREE DI CHE ALL'ART. 71.

ART. 49.

POSSONO VALERSI DEI BENEFICI DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1906, N. 255, E NEI LIMITI STABILITI DALL'ART. 25 DELLA STESSA LEGGE ANCHE GLI USUARI DEGLI EDIFICI DISTRUTTI O DANNEGGIATI DAL TERREMOTO.

ART. 50.

LE DOMANDE PER LA RICOSTRUZIONE O RIPARAZIONE DI EDIFICI POSSEDUTI IN COMUNE, SONO AMMISSIBILI ANCHE SE PRESENTATE DA UN SOLO DEGLI AVENTI DIRITTO E PER L'INTIERA SOMMA CHE POTREBBE CONCEDERSI SE LA DOMANDA FOSSE STATA PRESENTATA DA TUTTI I PARTECIPANTI. ALL'UOPO SARANNO OSSERVATE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 3 DELLA LEGGE 19 GIUGNO 1888, NUMERO 5447.

ART. 51.

LE PERIZIE DEI LAVORI CHE DEVONO ESSERE UNITE ALLE DOMANDE DI MUTUI, DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1906, N. 255, POTRANNO, A RICHIESTA DELL'ISTITUTO MUTUANTE, ESSERE SOTTOPOSTE AL RISCONTRO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE QUANDO VI SIA FONDATA DUBBIO CHE I LAVORI PER I QUALI È RICHIESTO IL MUTUO ECCEDANO IL LIMITE DELLO STRETTO NECESSARIO O COMPRENDANO OPERE DI ABBELLIMENTO E DI AMPLIAMENTO.

GLI UFFICI DEL GENIO CIVILE COADIUVERANNO I PREFETTI ED I SINDACI NELL'INVIGILARE CHE NEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE O DI RIPARAZIONE DELLE CASE DANNEGGIATE, PEI QUALI FURONO CONCESSI MUTUI, SIANO OSSERVATE LE PRESCRIZIONI VIGENTI.

ART. 52.

REstando INVARIATE LE SOMME COMPLESSIVE DEGLI STANZIAMENTI ANNUALI RISULTANTI DALLA TABELLA A ANNESSA ALLA LEGGE 19 LUGLIO 1907, N. 549, POTRÀ ESSERE VARIATO IL RIPARTO DEGLI STANZIAMENTI ANNUALI FRA LE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI, REINTEGRANDO NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI LE SOMME STANZIATE IN MENO IN UNO O IN PIÙ ESERCIZI.

ART. 53.

LE ASSEGNAZIONI ANNUE DI LIRE 500,000 CIASCUNA, CHE ANCORA RIMANGONO DA STANZIARE IN BILANCIO SULLA SOMMA DI LIRE 5,000,000 AUTORIZZATA DAL 1/A COMMA DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1906, N. 255, VERRANNO ISCRITTE, A PARTIRE DAL 1909-910, E SENZA VARIARNE LA DESTINAZIONE, NEL BILANCIO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI IN AGGIUNTA ALLE ALTRE SPESE INDICATE NELLA TABELLA A ANNESSA ALLA LEGGE 19 LUGLIO 1907, NUMERO 549.

CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, VERRÀ PROVVEDUTO AL TRASPORTO DAL BILANCIO DELL'INTERNO AL BILANCIO DEI LAVORI PUBBLICI COSÌ DELL'ASSEGNAZIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1908-909, COME DELLE SOMME RIMASTE DA PAGARE SULLE ASSEGNAZIONI ANNUE DI LIRE 500,000 STANZIATE NEGLI ESERCIZI 1906-907 E 1907-908 IN ESECUZIONE DEL 2/A COMMA DEL CITATO ART. 16 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1906, N. 255.

ART. 54.

LA DISTRIBUZIONE ANNUALE E GRATUITA DEI PRODOTTI CHINACEI AI COMUNI DELLE CALABRIE MAGGIORMENTE INFESTATI DALLA MALARIA, DI CHI È PAROLA NELL'ART. 98 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1906, N. 255, È AUMENTATA FINO ALLA CONCORRENZA DEL VALORE DI LIRE 40,000.

ART. 55.

GLI STANZIAMENTI, DI CUI AI NN. 3 E 4 DELLA TABELLA A, ANNESSA ALLA LEGGE 25 GIUGNO 1906, N. 255, COSTITUISCONO UN COMPLESSIVO ED UNICO FONDO, ALLO SCOPO DI PROVVEDERE NELLA MANIERA PIÙ OPPORTUNA ALL'ACQUISTO DEI TERRENI OCCORRENTI PER L'IMPIANTO DEI PODERI DIMOSTRATIVI E ALLA COSTRUZIONE DEI FABBRICATI RURALI PER I PODERI SUDDETTI.

ART. 56.

L'ISTITUTO DI CREDITO _VITTORIO EMANUELE III_ È COMPRESO FRA GLI ENTI, CON I QUALI PUÒ CONTRATTARE ED OPERARE L'AMMINISTRAZIONE SPECIALE ISTITUITA PER IL CREDITO AGRARIO PRESSO IL BANCO DI NAPOLI.

ART. 57.

LE SEDI DELL'ISTITUTO _VITTORIO EMANUELE III_ POTRANNO FARE PRESTITI IN DANARO ANCHE AL PROPRIETARIO O CONDUTTORE PER GLI SCOPI E NEI MODI E LIMITI DEGLI ARTICOLI 11, 12, 13 E 14 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1906, N. 383.

ART. 58.

IL PRIVILEGIO SPECIALE DELLA LEGGE 23 GENNAIO 1887, N. 4276 (SERIE 3/A), SARÀ COSTITUITO PER LA DURATA DEL PRESTITO, E NEL CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE ALLA SCADENZA, CONSERVERÀ EFFICACIA FINO ALLA REALIZZAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO, SENZA BISOGNO DI RINNOVAZIONE.

ART. 59.

LE COMPETENZE DEI NOTAI SUGLI ATTI STIPULATI DALL'ISTITUTO _VITTORIO EMANUELE III_ PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO AGRARIO, SONO RIDOTTE ALLA METÀ DI QUELLE FISSATE DALLA LEGGE IN VIGORE.

TITOLO III. DISPOSIZIONI COMUNI ALLA BASILICATA E ALLA CALABRIA.

ART. 60.

LE PROVINCE E I COMUNI POSSONO ESSERE AUTORIZZATI AD ANTICIPARE PROVVEDENDOVÌ DIRETTAMENTE, L'ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI LORO INTERESSE CONTEMPLATE DALLE LEGGI 31 MARZO 1904, N. 345, E 25 GIUGNO 1906, N. 255, E DALLA PRESENTE.

IL RIMBORSO DELLA SPESA, ANTICIPATA DALLE PROVINCE E DAI COMUNI, SARÀ FATTO SENZA INTERESSI DALLO STATO NEGLI ESERCIZI FINANZIARI, IN CUI L'OPERA AVREBBE DOVUTO ESEGUIRSI SECONDO IL PIANO REGOLATORE E NELLA MISURA DEGLI STANZIAMENTI PER CIASCUN ESERCIZIO PREVISTI NEL PIANO MEDESIMO.

IL VERSAMENTO ALLO STATO DELL'EVENTUALE CONTRIBUTO POSTO A CARICO DELLE PROVINCE, PER LE OPERE LA CUI ESECUZIONE SIA STA ANTICIPATA AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO, SARÀ EFFETTUATO A DECORRERE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI AVRÀ AVUTO LUOGO IL PAGAMENTO DI RIMBORSO DELLA SPESA ANTICIPATA.

I PROGETTI DEI LAVORI SARANNO COMPILATI A CURA DELLA PROVINCIA E DEI COMUNI, CHE DOVRANNO PURE PROVVEDERE ALLA DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI.

IN CIASCUN PROGETTO SARÀ COMPUTATA, PER SPESA DI COMPILAZIONE, DI DIREZIONE E SORVEGLIANZA, UNA SOMMA CORRISPONDENTE AL DECIMO DELL'AMMONTARE DEI LAVORI E DELLE ESPROPRIAZIONI.

IL COLLAUDO DELLE OPERE SARÀ ESEGUITO, CON LE NORME VIGENTI PER I LAVORI DI CONTO DELLO STATO, DA UN FUNZIONARIO DEL GENIO CIVILE IL QUALE DOVRÀ ACCERTARE CHE L'OPERA SIA BENE ESEGUITA ED IN CORRISPONDENZA AL PROGETTO APPROVATO DAL MINISTERO.

ART. 61.

QUANDO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA O FORESTALE IN BACINI MONTANI DI CORSI D'ACQUA, OCCORRA PROVVEDERE AL RINSALDAMENTO ED AL RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI PASCOLIVI, CESPUGLIATI OD IN QUALCHE MODO REDDITIVI, SARÀ PER LA TEMPORANEA CESSIONE DI QUESTI ALL'AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA ASSEGNATA AI PROPRIETARI UN'ANNUA INDENNITÀ IN SOMMA FISSA, TENUTO CONTO DEL REDDITO ALL'EPOCA DELL'INIZIO DEL LAVORO DI RIMBOSCHIMENTO.

IN CASO DI MANCATO ACCORDO, L'INDENNITÀ SARÀ LIQUIDATA DA UNA COMMISSIONE ARBITRALE COSTITUITA A NORMA DELL'ART.

46 DELLA PRESENTE LEGGE.

L'INDENNITÀ DECORRE DALLA DATA DELLA PRESA IN CONSEGNA DEI TERRENI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA PER PROCEDERE AI LAVORI DI RINSALDAMENTO E RIMBOSCAMENTO E CESSA CON LA RICONSEGNA AL PROPRIETARIO DEL TERRENO RINSALDATO E RIMBOSCHITO, LA QUALE AVVERRÀ COMPIUTI E COLLAUDATI CHE SIANO I LAVORI.

IL PROPRIETARIO DEI TERRENI RINSALDATI E RIMBOSCATI DOVRÀ COMPIERE LE OPERAZIONI DI GOVERNO BOSCHIVO IN CONFORMITÀ DEL PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE APPROVATO DAL MINISTERO DI AGRICOLTURA.

NESSUNA INDENNITÀ SARÀ CORRISPOSTA PER LA PRESA IN POSSESSO DI QUEI TERRENI CHE FOSSERO RICONOSCIUTI NON PRODUTTIVI DI REDDITO.

SE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA DEI TERRENI RINSALDATI E RIMBOSCHITI RISULTASSE, PER EFFETTO DEI LAVORI ESEGUITI, UN PERMANENTE DEPREZZAMENTO DEL FONDO IN CONFRONTO ALLE CONDIZIONI ANTERIORI, L'INDENNITÀ SPETTANTE AL PROPRIETARIO SARÀ, IN CASO DI MANCATO ACCORDO, DETERMINATA NEI MODI PRESCRITTI DALLA LEGGE SULLE ESPROPRIAZIONI.

TITOLO IV. CONSOLIDAMENTO DI FRANE MINACCIANTI ABITATI E TRASFERIMENTI DI ABITATI IN NUOVA SEDE.

ART. 62.

È AUTORIZZATA LA SPESA STRAORDINARIA DI LIRE 6,590,000 (SEI MILIONI CINQUECENTONOVANTAMILA) DA INSCRIVERE NELLA PARTE STRAORDINARIA DEL BILANCIO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E DA RIPARTIRE NEL MODO SEGUENTE:

- a) LIRE 1,200,000 PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI ABITATI INDICATI NELLA TABELLA D UNITA ALLA PRESENTE LEGGE;
- b) LIRE 1,530,000 PER ACQUISTO DELL'AREA OCCORRENTE ALLA RICOSTRUZIONE TOTALE O PARZIALE DEGLI ABITATI, INDICATI NELLA SUCCESSIVA TABELLA E, CHE DOVRANNO TRASFERIRSI TOTALMENTE O PARZIALMENTE IN NUOVA SEDE;
- c) LIRE 3,200,000 PER APERTURE DI STRADE E PIAZZE E PER LA RICOSTRUZIONE DI CASE COMUNALI, CHIESE E SCUOLE NEI NUOVI ABITATI DA COSTRUIRE;
- d) LIRE 600,000 PER SPESE IMPREVISTE E SPESE DEL PERSONALE ADIBITO AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DI TRASFERIMENTO DI ABITATI.

PER FAR FRONTE ALLA PARTE DELLA SPESA SUACCENNATA CHE DOVRÀ EROGARSI NELLA RICOSTRUZIONE IN NUOVA SEDE DI ABITATI APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DELLA CALABRIA, IL GOVERNO DEL RE È AUTORIZZATO A PRELEVARE LA SOMMA DI LIRE 2,600,000 DALL'ASSEGNAZIONE FATTA CON L'ART. 7 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1906, N. 255. TALE SOMMA SARÀ TRASPORTATA NELL'ESERCIZIO 1908-909 DAL CONTO RESIDUI DEL RELATIVO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO DELL'INTERNO AL CONTO RESIDUI DEI NUOVI CAPITOLI DA INSCRIVERE, PER L'ESERCIZIO SUACCENNATO, NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, IN CORRISPONDENZA ALLA TABELLA C ALLEGATA ALLA PRESENTE LEGGE, E COSTITUIRÀ IL PRIMO DEGLI STANZIAMENTI IN CUI LA PREDETTA SPESA DI LIRE 6,590,000 SARÀ RIPARTITA, COME DALLA TABELLA STESSA, PER GLI ESERCIZI 1908-909 AL 1914-915 INCLUSIVAMENTE.

LA SPESA DI LIRE 3,200,000 AUTORIZZATA ALLA LETTERA C SARÀ AUMENTATA DEGLI EVENTUALI CONCORSI O SUSSIDI CHE, PER EFFETTO DELLE LEGGI VIGENTI, DOVRANNO CORRISPONDERSI O VERRANNO ACCORDATI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA PER LE SCUOLE E DAL FONDO CULTO PER LE CHIESE.

LE RELATIVE SOMME SARANNO VERSATE IN TESORERIA CON IMPUTAZIONE AD UNO SPECIALE CAPITOLO DELL'ENTRATE ED ANNUALMENTE PORTATE IN AUMENTO AL CAPITOLO RELATIVO DEL BILANCIO DEI LAVORI PUBBLICI.

ART. 63.

L'ORDINE DA SEGUIRE NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DELLE OPERE DI PUBBLICO INTERESSE PER IL TRASFERIMENTO DI ABITATI IN NUOVA SEDE SARÀ DETERMINATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, SENTITO, PER GLI ABITATI DELLE CALABRIE, IL PARERE DELLA COMMISSIONE CENTRALE CONSULTIVA DI CUI ALL'ART. 29 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1906, N. 255, E PER GLI ABITATI DELLE ALTRE REGIONI QUELLO DI UNA SPECIALE COMMISSIONE COMPOSTA DI UN FUNZIONARIO SUPERIORE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, DI TRE ISPETTORI SUPERIORI DEL GENIO CIVILE E DI UN INGEGNERE GEOLOGO.

ART. 64.

I LAVORI DI TRASFERIMENTO IN NUOVA SEDE DEGLI ABITATI, NONCHÉ L'ACQUISTO DEL SUOLO ALL'UOPO OCCORRENTE SONO DICHIARATI DI PUBBLICA UTILITÀ.

SONO PURE DICHIARATE DI PUBBLICA UTILITÀ LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO OCCORRENTI PER QUEI COMUNI CHE NON SIANO GIÀ CONTEMPLATI, PER LAVORI DI TAL NATURA, DALLE LEGGI 31 MARZO 1904, N. 140, E 25 GIUGNO 1906, N. 255, A FAVORE DELLA BASILICATA E DELLA CALABRIA.

NELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO NON POTRANNO ESSERE COMPRESI LAVORI INTESI ALLA RIPARAZIONE DI FABBRICATI O STRADE.

LA INDENNITÀ PER I TERRENI CHE DOVRANNO ESPROPRIARSI A SEDE DEI NUOVI ABITATI SARÀ DETERMINATA SULLA MEDIA DEL VALORE VENALE E DEI FITTI COACERVATI, RISULTANTI DA CONTRATTI REGOLARMENTE REGISTRATI, CHE SIANO STATI STIPULATI NEL SESSENNIO PRECEDENTE ALLA DATA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, E RIGUARDINO I TERRENI DA OCCUPARE OD ALTRI SITUATI IN ZONE FINITIME DI CONDIZIONI ANALOGHE.

IN MANCANZA DI FITTI ACCERTATI, L'INDENNITÀ SARÀ FISSATA SULLA MEDIA RISULTANTE DAL VALORE VENALE E DALL'IMPONIBILE NETTO AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA SUI TERRENI.

LE EVENTUALI CONTESTAZIONI SARANNO DEFINITE INAPPELLABILMENTE DA UN COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DI TRE MEMBRI, NOMINATI UNO DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, UNO DAL PROPRIETARIO O DAI PROPRIETARI ESPROPRIANTI E IL TERZO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE COMPETENTE.

IL PRESIDENTE NOMINERÀ ANCHE L'ARBITRO O GLI ARBITRI CHE NON FOSSERO DESIGNATI DALLE PARTI.

ART. 65.

I COMPETENTI UFFICI DEL GENIO CIVILE, PER OGNI ABITATO COMPRESO NELLA TABELLA E ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE, COMPILERANNO DUE PIANI, UNO DEI QUALI INDICHERÀ LA ZONA CHE DOVRÀ ESSERE ABBANDONATA E L'ALTRO LA LOCALITÀ IN CUI DOVRÀ SORGERE IL NUOVO ABITATO.

INDICHERANNO PURE QUALI EDIFIZI PUBBLICI SIA NECESSARIO DI SPOSTARE, TENENDO CONTO DEL NUMERO DEGLI ABITATI E DELLA DISTANZA DA ALTRI CENTRI ABITATI, GIÀ PROVVISI DI TALI EDIFIZI.

ART. 66.

I DUE PIANI, COMPLETATI A CURA DELLA GIUNTA COMUNALE CON UN ELENCO INDICANTE I PROPRIETARI DELLE CASE DA ABBANDONARE E LE SINGOLE FAMIGLIE IN ESSE RISIEDENTI, SARANNO PUBBLICATI ALL'ALBO DEL COMUNE PER LA DURATA DI TRENTA GIORNI.

ENTRO DUE MESI DALLA PUBBLICAZIONE DEI PIANI, I PROPRIETARI E I CAPI DELLE SINGOLE FAMIGLIE DOVRANNO DICHIARARE SE INTENDONO TRASFERIRSI NELLA NUOVA SEDE.

ART. 67.

AD OGNI PROPRIETARIO DELLE CASE DA ABBANDONARE E AD OGNI CAPO DI FAMIGLIA CHE RISIEDA NELLA ZONA DA SPOSTARE, I QUALI SIANO COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, SARÀ ASSEGNATA GRATUITAMENTE UN'AREA DI CENTO METRI QUADRATI.

QUALUNQUE PERSONA NON RESIDENTE NELLA ZONA DA ABBANDONARE, MA CHE APPARTENGA AL COMUNE, POTRÀ PUR DICHIARARE, ENTRO IL TERMINE DI DUE MESI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, DI ESSERE DISPOSTA A TRASFERIRSI NEL NUOVO CENTRO, E IN TAL CASO POTRÀ CHIEDERE, A PREZZO DI COSTO, UNA QUANTITÀ DI TERRENO NON SUPERIORE AI TRECENTO METRI QUADRATI.

ART. 68.

IN ECCEDEZZA AI 100 METRI ASSEGNATI GRATUITAMENTE, I PROPRIETARI E I CAPI DI FAMIGLIA DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, POTRANNO CHIEDERE, ENTRO IL TERMINE DI DUE MESI SOPRA ACCENNATO, A PREZZO DI COSTO, UNA MAGGIORE QUANTITÀ DI TERRENO NON SUPERIORE AI DUECENTO METRI QUADRATI.

NESSUN PROPRIETARIO E NESSUNA FAMIGLIA POTRÀ AVERE PIÙ DI UNA CONCESSIONE GRATUITA DI SUOLO.

ART. 69.

SCADUTO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 66 IL CONSIGLIO COMUNALE, TENUTO CONTO DELLE DICHIARAZIONI DEI PROPRIETARI E DEI CAPI FAMIGLIA E DEGLI EVENTUALI RECLAMI, DELIBERERÀ ENTRO SESSANTA GIORNI SUL PIANO DELLA NUOVA LOCALITÀ E FORMERÀ L'ELENCO DEI PROPRIETARI E DEI CAPI DI FAMIGLIA

A CUI SIENO DA ASSEGNARE LE AREE, INDICANDO LA QUANTITÀ DI TERRENO DA CIASCUNO DI ESSI RICHIESTA.

CONTRO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE È AMMESSO IL RICORSO ENTRO UN MESE ALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, CHE DECIDERÀ DEFINITIVAMENTE.

LE EVENTUALI OPPOSIZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRO LA SCELTA DELLA NUOVA LOCALITÀ SARANNO DEFINITE DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, UDITI LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE, IL CONSIGLIO PROVINCIALE SANITARIO E IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI.

ART. 70.

TENENDO PRESENTI I DUE PIANI APPROVATI, L'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE E LE DOMANDE DI ACQUISTO DI LOTTI DI QUANTO POSSANO ESSERE ACCOLTE IN RELAZIONE ALLA SUPERFICIE DI TERRENO UTILIZZABILE NELLA NUOVA ZONA, L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE COMPILERÀ IL PIANO REGOLATORE PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO ABITATO.

IL PIANO REGOLATORE, CHE AVRÀ VALORE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO AGLI EFFETTI DELLA LEGGE SULLE ESPROPRIAZIONI, SARÀ PUBBLICATO PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, E, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.

ART. 71.

A CURA DELLA PREFETTURA LA DISTRIBUZIONE DELLE AREE, DOPO APPROVATO IL PIANO REGOLATORE, SARÀ FATTA MEDIANTE SORTEGGIO FRA I DIVERSI GRUPPI DI LOTTI.

È AMMESSA LA FACOLTÀ DI PERMUTARE I LOTTI.

IN BASE AI VERBALI DELLA CONSEGNA DELLE AREE CHE SARÀ FATTA DAL GENIO CIVILE A OGNI PROPRIETARIO O CAPO DI FAMIGLIA, SARÀ PROVVEDUTO GRATUITAMENTE, A CURA DELL'AGENZIA DELLE IMPOSTE, ALLE VOLTURE CATASTALI NEL TERMINE DI TRE MESI.

ART. 72.

SALVO L'APPLICAZIONE DELL'ART. 151 DELLA VIGENTE LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, I PROPRIETARI DOVRANNO, ENTRO DIECI ANNI DALL'APPROVAZIONE DEL PIANO, PROCEDERE ALLA DEMOLIZIONE DELLE CASE SITUATE NELLA ZONA PERICOLOSA. TRASCORSO TALE TERMINE, L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERÀ D'UFFICIO ALLA DEMOLIZIONE DELLE CASE.

IL VALORE DEI MATERIALI ANDRÀ A DIMINUZIONE DELLA SPESA.

ART. 73.

NELLA COSTRUZIONE DELLE CASE DEI NUOVI CENTRI DOVRANNO ESSERE OSSERVATE LE NORME COSTRUTTIVE ED IGIENICHE CHE SARANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 74.

LE AREE ASSEGNATE GRATUITAMENTE E LE CASE SU DI ESSE COSTRUITE COL MUTUO DI FAVORE, DI CHE ALL'ARTICOLO SEGUENTE, NON POTRANNO ESSERE ALIENATE PER QUALSIASI TITOLO SE NON DOPO TRASCORSI 10 ANNI DALL'ULTIMAZIONE DEGLI EDIFICI; E I CONTRATTI CHE FOSSERO STIPULATI IN CONTRAVVENZIONE ALLA PRESENTE LEGGE SARANNO NULLI.

ART. 75.

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, LE CASSE DI RISPARMIO, GLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO E DI CREDITO ORDINARIO E COOPERATIVO SONO AUTORIZZATI A CONCEDERE MUTUI AI PRIVATI PER LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI DA ERIGERSI NEI NUOVI CENTRI.

I MUTUI SARANNO AMMORTIZZABILI IN 30 ANNI E RIMBORSABILI COL SISTEMA DELLE ANNUALITÀ FISSE COMPRENDENTI L'INTERESSE, LE QUOTE DI AMMORTAMENTO E GLI ACCESSORI.

LE ISCRIZIONI IPOTECARIE, CHE VERRANNO ASSUNTE DAGLI ISTITUTI SOVVENTORI A GARANZIA DEI MUTUI, AVRANNO LA PRELAZIONE SOPRA OGNI ALTRA ISCRIZIONE IPOTECARIA PREESISTENTE.

AL PAGAMENTO DELLE ANNUALITÀ, COMPRENSIVE DELL'INTERESSE E DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI, LO STATO CONTRIBUIRÀ, FINO ALLA SOMMA DI LIRE 4,000 DI CAPITALE MUTUATO DA CIASCUNA FAMIGLIA, NELLA MISURA DEL 2,75 PER OGNI CENTO LIRE.

A TALE SCOPO SARÀ INSCRITTA NEL BILANCIO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, PER TUTTA LA DURATA DEGLI ANZIDETTI MUTUI, LA SOMMA CORRISPONDENTE AL CONTRIBUTO DELLO STATO.

ART. 76.

GLI ISTITUTI DI CUI AL 1/A COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, I QUALI SIANO DISPOSTI AD ASSUMERE LE SOVVENZIONI DI MUTUI, POTRANNO FORMARE UN CONSORZIO AUTONOMO PER LA CONCESSIONE E SOMMINISTRAZIONE DELLE SOVVENZIONI STESSE, CON LE NORME CHE SARANNO STABILITE DA UN REGOLAMENTO SPECIALE, DA APPROVARSI CON DECRETO REALE, PROMOSSO DAL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ISTITUTI FACENTI PARTE DEL CONSORZIO È LIMITATA ALLA SOMMA DA CIASCUNA DI ESSI CONFERITA.

UN RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO FARÀ PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO.

IL 10 PER CENTO DEGLI UTILI DI CIASCUN ESERCIZIO SARÀ DESTINATO ALLA FORMAZIONE DI UN FONDO DI RISERVA. IL RIMANENTE POTRÀ ESSERE DISTRIBUITO AGLI ISTITUTI SOVVENTORI IN PROPORZIONE DEL CAPITALE DA CIASCUNO DI ESSI SOMMINISTRATO; NELLE STESSE PROPORZIONI SARANNO RIPARTIRE LE EVENTUALI PERDITE E SARÀ DISTRIBUITO, DOPO COMPIUTA LA LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO, L'EVENTUALE AVANZO DEL FONDO DI RISERVA.

LA GESTIONE DEL CONSORZIO SARÀ SOTTOPOSTA ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, IL QUALE LA ESERCITERÀ CON LE NORME CHE SARANNO STABILITE NEL REGOLAMENTO DI CONCERTO COL MINISTERO DEL TESORO.

ART. 77.

LE DOMANDE PEL CONSEGUIMENTO DEL CONTRIBUTO GOVERNATIVO NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI INTERESSE E DI AMMORTAMENTO DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, PER MEZZO DELLE PREFETTURE, NEL TERMINE PERENTORIO DI UN ANNO DOPO LA CONSEGNA DELL'AREA.

LE NORME PER LA PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI TALI DOMANDE SARANNO STABILITE COL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

TUTTI GLI ATTI CHE POSSONO OCCORRERE PER LE DOMANDE, LA CONCESSIONE E LA STIPULAZIONE DEI MUTUI, E PEL CONSEGUIMENTO DEL CONTRIBUTO GOVERNATIVO, SARANNO STESI SU CARTA LIBERA E COMPIUTI E RILASCIATI GRATUITAMENTE DAI PUBBLICI UFFICI, SEMPRE CHE SI TRATTI DI MUTUI NON SUPERIORI, ALLE LIRE 4,000.

IL CONTRIBUTO DELLO STATO È ESENTE DALLA TASSA DI RICCHEZZA MOBILE. I CONTRIBUTI DI MUTUO NON SUPERIORI ALLA SOMMA DI LIRE 4,000 SARANNO SOGGETTI ALLA TASSA FISSA DI UNA LIRA.

LA STIPULAZIONE DEL MUTUO DOVRÀ AVVENIRE NON PIÙ TARDI DI SEI MESI DALLA DATA DEL DECRETO MINISTERIALE DI CONCESSIONE DEL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI, ED ENTRO ALTRI SEI MESI DALLA STIPULAZIONE IL MUTUATARIO DOVRÀ PORSI IN GRADO DI CONSEGUIRE, ALMENO PARZIALMENTE, LA SOMMINISTRAZIONE DEL MUTUO STESSO.

TALE SOMMINISTRAZIONE VERRÀ AUTORIZZATA DAL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO IN PROPORZIONE ALL'AVANZAMENTO DELLE OPERE, ACCERTATO DAL COMPETENTE UFFICIO DEL GENIO CIVILE MEDIANTE APPOSITI CERTIFICATI.

NON OSSERVANDOSI I TERMINI DIANZI INDICATI, L'AMMINISTRAZIONE POTRÀ REVOCARE LA CONCESSIONE DEL CONCORSO GOVERNATIVO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E RITENERE COME NON AVVENUTA L'ASSEGNAZIONE DELL'AREA E LA STIPULAZIONE DEL MUTUO.

ART. 78. LE DISPOSIZIONI CONTRARIE ALLA PRESENTE LEGGE SONO ABROGATE.

ORDINIAMO CHE LA PRESENTE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A RACCONIGI, ADDÌ 9 LUGLIO 1908.

VITTORIO EMANUELE

VISTO, IL GUARDASIGILLI: ORLANDO.

GIOLITTI.

P. BERTOLINI.

CARCANO.

LACAVA.

F. COCCO-ORTU.

CASANA.

ORLANDO.

RAVA.

Annesso A

TABELLA A. RIPARTO DEGLI STANZIAMENTI RELATIVI ALLE SPESE OCCORRENTI PER I LAVORI DA ESEGUIRSI IN BASILICATA DURANTE GLI ESERCIZI FINANZIARI DAL 1908-909 AL 1922-23 \$T IL MINISTRO DELL'INTERNO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI GIOLITTI. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI P. BERTOLINI. IL MINISTRO DEL TESORO CARCANO. IL MINISTRO DELLE FINANZE LACAVA. IL MINISTRO DELLA GUERRA CASANA. IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO F. COCCO-ORTU. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI ORLANDO. IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE RAVA.

Annesso A

TABELLA A. RIPARTO DEGLI STANZIAMENTI RELATIVI ALLE SPESE OCCORRENTI PER I LAVORI DA ESEGUIRSI IN BASILICATA DURANTE GLI ESERCIZI FINANZIARI DAL 1908-909 AL 1922-23 \$T IL MINISTRO DELL'INTERNO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI GIOLITTI. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI P. BERTOLINI. IL MINISTRO DEL TESORO CARCANO. IL MINISTRO DELLE FINANZE LACAVA. IL MINISTRO DELLA GUERRA CASANA. IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO F. COCCO-ORTU. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI ORLANDO. IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE RAVA.

omissis

Annesso B

TABELLA B. NOTA DI VARIAZIONI DA PORTARSI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1908-909, DISEGNO DI LEGGE N. 885, PER LA PARTE CONCERNENTE I LAVORI DI BASILICATA. \$T VISTO, D'ORDINE DI S.M. IL RE: IL MINISTRO DELL'INTERNO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI GIOLITTI. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI P. BERTOLINI. IL MINISTRO DEL TESORO CARCANO. IL MINISTRO DELLE FINANZE LACAVALA. IL MINISTRO DELLA GUERRA CASANA. IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO F. COCCO-ORTU. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI ORLANDO. IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA RAVA.

Annesso B

TABELLA B. NOTA DI VARIAZIONI DA PORTARSI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1908-909, DISEGNO DI LEGGE N. 885, PER LA PARTE CONCERNENTE I LAVORI DI BASILICATA. \$T VISTO, D'ORDINE DI S.M. IL RE: IL MINISTRO DELL'INTERNO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI GIOLITTI. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI P. BERTOLINI. IL MINISTRO DEL TESORO CARCANO. IL MINISTRO DELLE FINANZE LACAVALA. IL MINISTRO DELLA GUERRA CASANA. IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO F. COCCO-ORTU. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI ORLANDO. IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA RAVA.

omissis

Annesso C

TABELLA C. \$T VISTO, D'ORDINE DI SUA MAESTÀ IL RE: IL MINISTRO DELL'INTERNO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI GIOLITTI. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI P. BERTOLINI. IL MINISTRO DEL TESORO CARCANO. IL MINISTRO DELLE FINANZE LACAVALA. IL MINISTRO DELLA GUERRA CASANA. IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO F. COCCO-ORTU. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI ORLANDO. IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA RAVA.

Annesso C

TABELLA C. \$T VISTO, D'ORDINE DI SUA MAESTÀ IL RE: IL MINISTRO DELL'INTERNO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI GIOLITTI. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI P. BERTOLINI. IL MINISTRO DEL TESORO CARCANO. IL MINISTRO DELLE FINANZE LACAVALA. IL MINISTRO DELLA GUERRA CASANA. IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO F. COCCO-ORTU. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI ORLANDO. IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA RAVA.

omissis

Annesso D

TABELLA D. CONSOLIDAMENTO DI FRANE MINACCIANTI ABITATI \$T VISTO, D'ORDINE DI S.M. IL RE: IL MINISTRO DELL'INTERNO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI GIOLITTI. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI P. BERTOLINI. IL MINISTRO DEL TESORO CARCANO. IL MINISTRO DELLE FINANZE LACAVA. IL MINISTRO DELLA GUERRA CASANA. IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO F. COCCO-ORTU. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI ORLANDO. IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA RAVA.

Annesso D

TABELLA D. CONSOLIDAMENTO DI FRANE MINACCIANTI ABITATI \$T VISTO, D'ORDINE DI S.M. IL RE: IL MINISTRO DELL'INTERNO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI GIOLITTI. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI P. BERTOLINI. IL MINISTRO DEL TESORO CARCANO. IL MINISTRO DELLE FINANZE LACAVA. IL MINISTRO DELLA GUERRA CASANA. IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO F. COCCO-ORTU. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI ORLANDO. IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA RAVA.

omissis

Annesso E

TABELLA E. SPOSTAMENTO DI ABITATI \$T VISTO, D'ORDINE DI S.M. IL RE: IL MINISTRO DELL'INTERNO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI GIOLITTI. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI P. BERTOLINI. IL MINISTRO DEL TESORO CARCANO. IL MINISTRO DELLE FINANZE LACAVA. IL MINISTRO DELLA GUERRA CASANA. IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO F. COCCO-ORTU. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI ORLANDO. IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA RAVA.

Annesso E

TABELLA E. SPOSTAMENTO DI ABITATI \$T VISTO, D'ORDINE DI S.M. IL RE: IL MINISTRO DELL'INTERNO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI GIOLITTI. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI P. BERTOLINI. IL MINISTRO DEL TESORO CARCANO. IL MINISTRO DELLE FINANZE LACAVA. IL MINISTRO DELLA GUERRA CASANA. IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO F.

**COCCO-ORTU. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI ORLANDO. IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA RAVA.**

omissis